

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento sulla Tassa Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 5 luglio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni avvenute con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 193 del 22 dicembre 1994, n. 157 del 31 ottobre 1995, n. 171 del 21 novembre 1995 e n. 181 del 16 dicembre 1996;

Considerato che l'articolo 17, disciplinante le "denunce di variazione", al terzo comma prevede che "Le variazioni in aumento delle superfici avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, mentre le denunce di variazione comportati una riduzione delle superfici iscritte a ruolo avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione";

Ritenuto opportuno, al fine di un equo trattamento del contribuente, modificare il citato articolo facendo decorrere l'imposizione di tutte le variazioni (in aumento e in diminuzione) dallo stesso termine;

Dato atto che il testo così modificato risulta il seguente:

ART. 17 - DENUNCE DI VARIAZIONE

Il termine di presentazione delle denunce di variazione e' quello previsto dall'art. 70 del D.lgs. 507/93 e cioe' il 20 gennaio di ogni anno.

Tali denunce da presentarsi presso gli Uffici del Civico Settore Tributi comporteranno la rettifica della tassazione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

Le variazioni in aumento delle superfici imponibili avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione. Le denunce di variazione comportanti una riduzione delle superfici iscritte a ruolo avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta congiunta del 20 ottobre u.s. dalla I[^] e dalla VI[^] Commissione Consiliare Permanente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco del Settore Tributi espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 36
Non partecipano alla votazione	n. 5 Lingua Graziano, Gozzerino Dario, Bandiera Giancarlo, Comba Giuseppe e Lauria Giuseppe
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 31
Astenuto	n. 1 Dutto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE PADANIA)
Votanti	n. 30
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di modificare l'articolo 17 del vigente Regolamento sulla Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani così come segue:

ART. 17 - DENUNCE DI VARIAZIONE

Il termine di presentazione delle denunce di variazione e' quello previsto dall'art. 70 del D.lgs. 507/93 e cioe' il 20 gennaio di ogni anno.

Tali denunce da presentarsi presso gli Uffici del Civico Settore Tributi comporteranno la rettifica della tassazione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

Le variazioni in aumento delle superfici imponibili avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione. Le denunce di variazione comportanti una riduzione delle superfici iscritte a ruolo avranno decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

- 2) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento sulla Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani avranno decorrenza dal 1° gennaio 2005.
- 3) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

-----oOo-----

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,45.